

TI_GERICHTE 30.2002.55 vom 24. Mai 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-05-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2002.55

FR: TI_GERICHTE 30.2002.55 du 24 mai 2002

IT: TI_GERICHTE 30.2002.55 del 24 maggio 2002

Volltext

Incarto n.30.2002.55/AMM

02 1676/609

Bellinzona

11 marzo 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 10 giugno 2002
presentato da

_____ , _____

contro

la decisione n. _____ / _____ del _____ 2002 emessa
dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

viste _____ le osservazioni del 25 giugno 2002 presentate dalla Sezione dei
permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 24 maggio 2002, ha
inflitto a _____ una multa di fr. 80.■, addebitandogli inoltre una tassa di
giustizia di fr. 20.■, per avere "impiegato in qualità di assistente di _____,
dal 1.9.2001 al 2.10.2001, la cittadina straniera _____, 1975, sprovvista del
permesso che le consentisse di svolgere detta attività" (decisione citata, con rinvio al
rapporto di contravvenzione del 5 aprile 2002);

che contro tale risoluzione _____ è insorto con un ricorso del 10 giugno
2002 in cui sottolinea la sua buona fede e postula in sostanza l'annullamento della multa;

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 25 giugno 2002,
propone il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che l'autorità di primo grado ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere impiegato come assistente di studio dentario una cittadina straniera sprovvista di regolare autorizzazione;

che l'insorgente non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratagli, ma fa valere di aver agito in buona fede, la lavoratrice essendo già al beneficio di un "permesso valido con approvazione per il cambiamento del posto di lavoro da parte dell'Ufficio federale di Berna" (ricorso, in alto), circostanza che ■ a suo dire ■ giustifica l'esenzione da ogni pena;

che, sempre stando al ricorrente, "qualsiasi cittadino e datore di lavoro ticinese avrebbe, in buona coscienza, considerato legale l'impiego della signorina in questione a partire dal settembre 2001" (ricorso, a metà);

che la buona fede dell'interessato non consente tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come il datore di lavoro non deve impiegare uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad assumere l'occupazione (art. 10 cpv. 1 OLS);

che il preavviso dell'Ufficio federale degli stranieri evocato dall'insorgente non lo esimeva quindi dal dovere di verificare la regolarità della situazione, rivolgendosi per esempio all'Ufficio regionale degli stranieri o alla stessa Sezione dei permessi e dell'immigrazione prima di impiegare la lavoratrice;

che ciò vale a maggior ragione se si considera come, secondo la medesima risoluzione federale, il permesso per stranieri avrebbe dovuto essere presentato entro pochi giorni alla competente autorità cantonale di polizia degli stranieri per la registrazione del cambiamento del posto di lavoro ("Der Ausländerausweis soll in einigen Tagen der für den Wohnort des/der Stagiaires zuständigen kantonalen Fremdenpolizeibehörde zum Eintragen des Stellenwechsels vorgelegt werden": decisione del 24 agosto 2001 allegata al ricorso, in fine);

che le giustificazioni avanzate dal ricorrente non bastano neppure, da sé sole, a connotare la fattispecie come un "caso di minima gravità" nel senso dell'art. 23 cpv. 6 seconda frase LDDS;

che, del resto, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha già tenuto conto delle particolarità del caso concreto, concedendo all'interessato "una consistente riduzione sull'importo" della multa (decisione impugnata, a metà; cfr. anche osservazioni del 25 giugno 2002, pag. 2 in alto);

che la sanzione inflitta, in definitiva, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettammente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti fissati dalla legge;

che il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso;

che la particolarità della fattispecie giustifica nondimeno ■ in via eccezionale ■ di soprassedere al prelievo di tassa e spese dell'attuale giudizio;

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS, 6, 10 cpv. 1 e 29 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;

pronuncia:1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

4. Intimazione a:

_____, _____, _____,

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.

Il giudice:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.